

Legge regionale 10 luglio 2020 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 16/07/2020

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1 dopo le parole <<dalle strutture perimetrali>> sono aggiunte le seguenti: <<, escluse:1) le rampe di scale aperte;2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggioli;3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'articolo 37;4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'articolo 16>>;

b) al punto 1 del comma 2 ter dopo le parole <<fino alla profondità massima di>> le parole <<1,60 metri>> sono sostituite dalle seguenti: <<2 metri>>.